

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO				RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI			
SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	SERIE	NUMERO	DATA
3	3054	25/05/2022	REGISTRO ALTRO ERARIO	0,00 0,00	TM422L003054000CC codice identificativo per eventuali adempimenti successivi		
			ALTRE AZIENDE	0,00	DA A IMPORTO		
			TOTALE				
IMPORTO VERSATO				TOT. NEG.: 1			
CODICE UFFICIO TM4		Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE	
QUADRO A DATI GENERALI							
ALL'UFFICIO DI:				Foglio N. di tot.		N. DI REPERTORIO	
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO		DATA FINE PROROGA	
TIPOLOGIA DELL'ATTO		3ABFNC79008B157H					
				ADEMPIMENTO		USO ABITATIVO	
				Reg Pro Ces Ris		Si	
QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO							
N. ORD. CODICE FISCALE		38195640176		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		25121 BRESCIA		BS VIA F. FERRAMOLA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE				PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD. CODICE FISCALE				COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STAT					

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO	N° DI REPERTORIO					
TIPOLOGIA DELL'ATTO			Foglio N. / di tot.					
DELEGA								
I SOTTOSCRITTI								
CODICE FISCALE	FIRMA							
CODICE FISCALE	FIRMA							
CODICE FISCALE	FIRMA							
CODICE FISCALE	FIRMA							
CODICE FISCALE	FIRMA							
DELEGANO ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO, CON L'EVENTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE COME INDICATO NEL QUADRO F. IL SIG./SIG.RA								
DATI DEL DELEGATO								
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE						
QUADRO E TABELLA DI ASSOCIAZIONE IMMOBILI / PERTINENZE								
N. ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILI PRINCIPALI	PERTINENZA						
	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile
QUADRO F. ULTERIORI DATI DEGLI IMMOBILI								
N. ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILE					LOCATORE		
	N. ord. imm.	Categoria	Iso abt.	Rendita catastale	Can. conc.	Num. ord. sog.	% Possesso	Opzione ced.
Firma del richiedente la registrazione Fano 2012								



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICHE STATUTARIE

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di maggio alle ore 16 a seguito di regolare convocazione si è tenuta l'assemblea Straordinaria dell'Associazione inPrimis. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Modifiche statutarie rispetto a quanto previsto dalle circolari ministeriali N. 18244/2021 e N. 1309/2019 recepite in toto dall'ufficio Runts Regione Lombardia, relative all'adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 - **Codice del Terzo Settore**.

Assume la presidenza il Sig. Zambelli Francesco il quale constatato e fatto constatare che ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto dell'associazione l'avviso di convocazione della presente assemblea con carattere di urgenza, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, è stato inviato/trasmesso a tutti gli associati, a tutti gli amministratori e comunque a tutti i componenti gli organi statutari; - che ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto dell'Associazione le modifiche al medesimo statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria;

il Sig. Zambelli Francesco presidente dell'assemblea chiama a fungere da Segretario la sig.ra Crescini Emma. Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è regolarmente costituita e valida come da art. 12 dello Statuto sociale;
- che sono presenti 7 soci;
- che i soci presenti risultano iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota sociale;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente passa ad affrontare la discussione relativa al primo punto all'odg.

Il Presidente da atto che per poter procedere al consolidamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, è necessario modificare due passaggi del presente statuto.

Nello specifico:

1) è illegittima una previsione statutaria che preveda "l'esclusione dal diritto di voto dei soci minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età deve essere attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale". Pertanto uno Statuto che contempli nel proprio testo una siffatta limitazione deve essere modificato, con una previsione statutaria che riconosca il diritto di voto a tutti i soci, oppure l'esercizio del diritto di voto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri genitori. Si propone che l'Associazione preveda il diritto di voto per chi esercita la responsabilità genitoriale dei soci minorenni;



2) è illegittima una previsione statutaria che contempli il ricorso de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. Per questo motivo viene sostituito il passaggio "In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale" sostituendolo come segue: "Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato".

Dopo discussione il Presidente pone in approvazione il primo punto all'odg.

L'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, con la presenza di n. 7 associati. Delibera con il voto favorevole all'unanimità di modificare lo Statuto come previsto.

Il Presidente dichiara aperta la discussione e dopo ampio dibattito l'Assemblea all'unanimità delibera.

1. Di approvare il nuovo statuto

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la seduta alle ore ...17...., previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto seduta stante dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

[Firma]

Il Segretario

[Firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 25/05/2022

al N. 3056 serie 3

versati €

per IL DIRETTORE

Per delega del Direttore provinciale

Alfonso Lucarelli

IL FUNZIONARIO
(*Sonia Catala Volpini*)

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURALE INPRIMIS – Associazione di promozione sociale"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. *Costituzione, sede e durata*

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE INPRIMIS - Associazione di promozione sociale o APS", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "ASSOCIAZIONE CULTURALE INPRIMIS - APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di
- Associazione di promozione sociale o APS.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in BRESCIA (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da appositi regolamenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

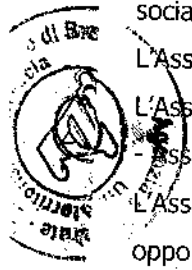
ARTICOLO 2. *Statuto*

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 30 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. *Finalità e attività di interesse generale*

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



In particolare l'Associazione si prefigge di:

migliorare il mondo attraverso progetti dedicati prevalentemente all'informazione, alla formazione e alla cultura, in particolare dedicandosi alla produzione e messa a disposizione di contenuti, formazione per la realizzazione e l'utilizzo di nuove tecnologie, sia in formato digitale che dal vivo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- promuovere attività con finalità culturali quali la promozione dell'informazione indipendente attraverso lo sviluppo di nuovi canali di comunicazione, seminari, formazione, strumenti tecnologici;
- attività di informazione indipendente, realizzando articoli e/o elementi multimediali da diffondere attraverso siti internet e/o altri canali di comunicazione digitale o analogici;
- attività di sostegno o segnalazione di attività di terzi in sintonia con lo scopo sociale
- organizzare e gestire attività ricreative e culturali per la crescita personale dei soci e di terzi, con la realizzazione, ad es., di seminari, incontri, corsi di formazione, sia in compresenza, sia in forma di webinar;
- organizzare e gestire attività finalizzate a ad una positiva ed efficace gestione del tempo libero;
- organizzare e gestire attività ricreative e culturali per la crescita personale dei soci e di terzi, con la realizzazione, ad es., di seminari, incontri per la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, nonché della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- organizzare e gestire attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario anche attraverso l'adesione in Italia ed all'estero dedicate prevalentemente all'informazione, alla formazione e alla cultura tramite l'utilizzo di nuove tecnologie;
- ogni altra attività, anche attraverso l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che venga giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- collaborazione con altre associazioni i cui scopi sociali non siano in contrasto con lo scopo sociale dell'Associazione.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 4. Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 5. Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in caso di socio minorenni, il diritto di voto viene attribuito all'esercente responsabilità genitoriale. In particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.



Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 7. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 8. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 9. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 10. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

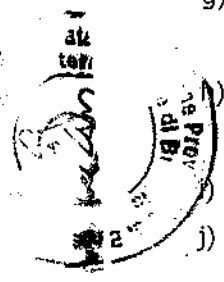
L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11. Assemblea ordinaria

■ L'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- 
- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
 - b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
 - d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
 - g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
 - h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti *ex lege* consentiti;
 - i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
 - j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 12. *Assemblea straordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 13. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le attività sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati

che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 14. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 15. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 17. L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18. *Risorse economiche*

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.Lgs. 117/17;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 19. *Patrimonio, contributi e convenzioni.*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 20. *Bilancio*

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 21. *Avanzi di gestione*

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 22. *Libri Sociali obbligatori*

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 24. Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ARTICOLO 25. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

ART. 26 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.